

Tribunale Firenze, sez. spec. in materia di imprese, ordinanza, 14/03/2025

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

Con ricorso depositato lâ??11.06.2024, il reclamante, premesso di essere titolare del marchio italiano C2 â??• n.(â?'), caratterizzato dalla realizzazione grafica di una bocca e due occhi che corrispondono al disegno stilizzato di un carrello della spesa capovolto, inscritto allâ??interno di un cerchio sotto al quale appare il nome C2 â??. nonch   del relativo domain name del sito web e di essere autore di una serie di vignette che rappresentano in chiave satirica vari noti prodotti commerciali, ha lamentato di aver scoperto che dette vignette sono state utilizzate senza alcuna autorizzazione. In particolare, ha dedotto che P2 (dâ??ora in poi (â?')), su t-shirt da lei prodotte con etichetta P2 e, talvolta, con il marchio P4 di propriet   di X1, titolare di DD di X1, ha stampato le suddette vignette C2, a volte prive dellâ??indicazione del marchio e le ha poi vendute tramite rivenditori o dettaglianti.

C3 ha quindi chiesto:

â?? il sequestro ex art. 161 l.d.a. e 129 c.p.i. di tutti i prodotti di contraffazione,

â?? il sequestro probatorio ex art. 156 bis l.d.a. e 121 c.p.i. delle scritture contabili e di ogni altro documento utile a determinare l'illecito e del danno,

â?? in via subordinata, la descrizione di tutte le t-shirt riproducenti le vignette C2,

â?? la distruzione dei prodotti frutto del plagio / contraffazione, ex art. 158 l.d.a. e 124 c.p.i.,

â?? lâ??inibizione alla prosecuzione dellâ??illecito, con fissazione di idonea penale per il ritardo nellâ??esecuzione del divieto,

â?? la pubblicazione del provvedimento.

Con decreto di fissazione udienza del 12.07.2024 il giudice di prime cure ha concesso inaudita altera parte alcune delle misure cautelari richieste; in particolare, ha autorizzato il sequestro, presso e D, di tutti i prodotti recanti vignette contenenti il marchio C2 â??• e del relativo materiale pubblicitario ed ha autorizzato la descrizione dei prodotti sequestrati e di tutta la documentazione contabile relativa alle magliette di cui al ricorso.

Si sono costituiti C4, titolare dellâ??impresa individuale M, C5 titolare dellâ??impresa individuale N. Srls (dâ??ora in poi N.), rilevando di aver acquistato alcune magliette in totale buona fede, ossia non sapendo nulla del marchio del ricorrente.

Nessun altro convenuto si    costituito.

Nel corso del giudizio C3 ha raggiunto accordi transattivi non solo con le resistenti costituite C4 e C5 cos'rimanendo in causa solo (A'), ma anche con altri resistenti rimasti contumaci, rispetto ai quali il giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere.

La causa è stata istruita documentalmente e con ordinanza del 16.09.2024 il giudice di prime cure, diverso da quello che aveva emesso il decreto inaudita altera parte in considerazione della variazione tabellare vigente nel periodo feriale, ha parzialmente modificato il precedente decreto:

ha confermato il sequestro e la descrizione nei confronti di e D di tutte le maglie riproducti le opere di C3 caratterizzate dal marchio C2 c anche di quelle in cui non compare il marchio C2

ha confermato la descrizione della contabilit  relativa alla commercializzazione delle suddette magliette;

ha disposto, a carico di (A') e D, il divieto di pubblicizzare, produrre, distribuire e commercializzare prodotti recanti lâimmagine delle opere di C3 e il marchio C2 e lâordine di distruzione immediata di tutti i prodotti sequestrati, fissando delle penali,

ha disposto la pubblicazione del dispositivo dellâordinanza,

ha rigettato tutte le altre richieste nei confronti degli altri reclamati dettaglianti;

ha infine disposto la refusione delle spese di lite a carico del ricorrente in favore di

P5 tale ordinanza, comunicata il 17.09.2024, C3 ha proposto reclamo con tempestivo deposito telematico del 02.10.2024 che, tuttavia, non   andato a buon fine, giacch  lâavviso di mancata consegna riportava lâerrore  5.2.2   I. S.p.A.   casella piena . Il deposito si   perfezionato il giorno seguente ed il reclamante ha quindi depositato istanza di remissione in termini, rappresentando come il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

C3 ha quindi introdotto il reclamo nei confronti di tutti i resistenti con cui non aveva raggiunto un accordo transattivo, esponendo i seguenti motivi di reclamo:

i. la violazione del diritto d autore deve essere riconosciuta da parte di tutti i reclamati, ossia anche dei cd. dettaglianti, poich  accertata la contraffazione autoriale, lâinibitoria deve essere disposta nei confronti di tutti coloro che hanno commercializzato beni contraffatti, a prescindere dal profilo soggettivo della buona fede;

ii. la violazione del diritto di marchio da parte di tutti i reclamati: posto che   pacifico che il reclamante   titolare del marchio registrato C2  n. (A'), caratterizzato dalla rappresentazione grafica di una bocca e

due occhi stilizzati, che rappresentano un carrello della spesa capovolto, questo segno distintivo rappresenta anche la firma dell'autore, per cui il suo utilizzo, anche mediante la rivendita delle magliette che lo riproducono, costituisce una violazione dei diritti di marchio configurandosi automaticamente come atto di contraffazione;

iii. l'inibitoria, la distruzione dei prodotti e l'imposizione delle penali devono essere estese a tutti i resistenti, anche ai rivenditori contumaci, al fine di garantire l'efficacia delle misure cautelari e prevenire la reiterazione della violazione;

iv. la violazione della concorrenza, essendo tutte le parti imprenditori commerciali ed essendo i prodotti confondibili; il reclamante soprattutto ha evidenziato l'agganciamento parassitario in considerazione della sua notorietà come influencer;

v. nei confronti di (A), ne ha contestato la buona fede, assumendo che non si sia attivata per interrompere l'attività illecita, nonché l'imputazione delle spese di lite;

vi. ha eccepito che, ad eccezione della condanna in favore di (A) e della compensazione delle spese legali nei confronti dei rivenditori rimasti contumaci, il giudice di primo grado non ha deciso sulle spese;

vii. quanto al periculum in mora, il reclamante, nell'ottica di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, ha sostenuto che a fronte dell'inibitoria per i resistenti della commercializzazione delle merci contraffatte, egli subirebbe un aggravamento del danno patito compromettendo ogni sua possibilità di ristoro;

viii. ha infine chiesto la sospensione della condanna al pagamento delle spese legali in favore di C1 disposta dal provvedimento reclamato.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita solo C1 la quale ha contestato ogni addebito ribadendo che:

a seguito della notifica del ricorso di primo grado ha immediatamente cessato di vendere tali prodotti ed ha rimosso ogni riferimento sia dal sito e-commerce che dallo stesso negozio;

il reclamante non ha in alcun modo provato la prosecuzione della commercializzazione dopo il 2 agosto 2024, data della notifica del ricorso cautelare;

non era a conoscenza della contraffazione di tali prodotti, poiché i capi di abbigliamento acquistati non riportavano né l'etichetta né il marchio C2³.

ha quindi chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della condanna al pagamento delle spese.

Con nota del 30.12.2024, il reclamante ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti di M S.r.l., reclamata non costituitasi in giudizio, essendo intervenuto un accordo transattivo.

All'udienza del 21.01.2025, a seguito della discussione delle parti, il reclamante ha rilevato come i richiami giurisprudenziali indicati nell'avversa comparsa di costituzione fossero inesistenti; il Tribunale ha quindi concesso termini sfalsati alle parti per depositare note scritte sulla sola questione inerente alla citazione dei precedenti giurisprudenziali, riservandosi all'esito per la decisione.

Il reclamante ha chiesto estendersi le misure cautelari disposte in primo grado solo ai danni delle due società produttrici anche nei confronti dei singoli rivenditori rispetto ai quali non è intervenuto un accordo transattivo.

Al fine di accertare la fondatezza della pretesa, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti pur la concessione delle misure cautelari, il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

1. Il fumus boni iuris

E pacifico, in quanto documentalmente comprovato e non contestato, che:

P1 è titolare del marchio italiano denominativo figurativo C2 n. (), registrato il 22 giugno 2021;

BR ha stampato su t-shirt da lei prodotte con etichetta P2 e, talvolta, con il marchio P4 di proprietà di X1, titolare di DD di X1, le vignette C2 e le ha poi vendute tramite rivenditori;

i dettaglianti reclamati in giudizio hanno rivenduto sul mercato, anche online, le suddette magliette.

Quanto all'imputabilità delle condotte ai due produttori () e D nulla quaestio, non essendo questo punto oggetto di reclamo che, invece, mira ad estendere l'imputazione degli illeciti anche ai singoli rivenditori rimasti contumaci, oltre che alla costituitasi in giudizio.

Con particolare riferimento alla violazione del marchio, confermando sul punto il decreto inaudita altera parte l'ordinanza di primo grado ha ritenuto non sussistente la relativa violazione.

Ora, dalla disamina della documentazione in atti, è pacifico che delle magliette oggetto di contestazione alcune rappresentino solo le vignette riconducibili al reclamante, mentre altre rechino anche il marchio, come descritto, ossia un carrello della spesa capovolto che rappresenta una bocca e due occhi inscritto all'interno di un cerchio.

Questo tribunale ritiene che la rappresentazione grafica del marchio di titolarit  di un altro soggetto configuri attivit  di contrattazione meritevole di sanzione. Se   vero che il marchio non ha la funzione di individuare il prodotto    in questo caso i capi di abbigliamento    non   altrettanto vero che rappresenta solo un particolare delle illustrazioni realizzate da C3 trattandosi comunque della rappresentazione grafica di un marchio denominativo    figurativo che non potrebbe essere contraffatto se non mediante la sua riproduzione in assenza di autorizzazione da parte del suo titolare.

Si deve quindi riconoscere integrata la fattispecie di contraffazione del marchio esclusivamente con riguardo a quelle magliette che riproducono, oltre alla vignetta, anche il disegno del marchio.

Quanto alla violazione dei diritti d  autore, poi, questo tribunale ritiene che la condotta plagiaria lamentata da C3 debba essere imputata anche ai singoli rivenditori che hanno acquistato le magliette riproducenti le vignette del reclamante e che le hanno rivendute sul mercato, anche tramite canali online, con conseguente estensione delle misure di carattere inibitorio, a nulla rilevando la circostanza che questi fossero o non fossero a conoscenza del plagio.

Per vero, anche la giurisprudenza di legittimit  ha sostenuto che qualora si accerti la violazione dei diritti morali e patrimoniali d  autore, devono essere considerati solidalmente responsabili, ex art. 2055 c.c., tutti i soggetti che hanno fatto parte della catena distributiva avendo dato ciascuno un contributo rilevante alla condotta illecita complessivamente considerata, ivi compreso, oltre all  autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere nell  ambito della propria attivit  imprenditoriale rientrando nel dovere di diligenza, ex art. 1176 c.c., la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/01/2018, n. 2039).

Non sussiste alcun litisconsorzio necessario passivo tra i soggetti che sono ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva; il soggetto leso pu  ottenere una pronuncia in via d  urgenza contro tutti i soggetti le cui condotte, con diversi contributi, si sono inserite nella catena causale della condotta lesiva, pur se ogni frazione, in s   considerata, non   idonea ad integrare una violazione del diritto d  autore (cfr. Trib. Imprese di Milano, sent. del 23.07.2024).

Si ritiene che il provvedimento inibitorio c.d. puro possa essere esteso anche a soggetti esenti dall  elemento soggettivo della colpa e del dolo, requisito prescritto per la sola tutela risarcitoria nell  ambito del sistema della responsabilit  civile. In altri termini, mentre per il rimedio risarcitorio (art. 158 l.d.a.), in considerazione della natura extracontrattuale di tale responsabilit , la prova dell  elemento soggettivo in termini di dolo o colpa   indispensabile (cfr. Trib. Imprese Bologna, sent. dell  8 Luglio 2021), ai fini della mera tutela inibitoria   sufficiente l  aver posto in essere la violazione di un diritto di utilizzazione economica (art. 156 l.d.a.).

Applicando i suesposti principi al caso che ci occupa, emerge come la non consapevolezza da parte dei reclamati, tra cui la (â?'), circa la natura plagiaria degli indumenti venduti sia irrilevante ai fini dell'â?'imputabilit  della condotta in termini oggettivi, anche nella presente fase cautelare. Per vero, si ritiene che i singoli commercianti al dettaglio debbano verificare, prima di acquistare e quindi di rivendere un bene, la liceit  del prodotto stesso, in ossequio al principio dell'â?ordinaria diligenza che si pretende da parte di ciascun operatore del settore.

Sebbene lâ?estensione del riconoscimento della violazione dei diritti d autore anche nei confronti dei venditori al dettaglio sia sufficiente, ai fini che qui interessano di estendere anche a loro le misure inibitorie, si deve altres  rilevare come, alla luce della documentazione in atti, debbano ritenersi violate anche le norme inerenti alla concorrenza.

Lâ?ordinanza reclamata ha infatti ritenuto non ravvisabile alcun rapporto concorrenziale tra C3 e la sua impresa individuale C2 â? da un lato ed i reclamati, sia produttori che rivenditori, dall'altro, stante lâ?assenza di prodotti del reclamante simili a quelli di cui si lamenta la contraffazione.

Occorre tuttavia rilevare che il marchio italiano denominativo â? figurativo C2  n.(â?) di titolarit  di C3   stato registrato anche per la â?classe 25 abbigliamento  e che nel sito web â?timidessen  vi   un vero e proprio â?reparto t-shirt  ove sono in vendita magliette a maniche corte riproducenti alcune delle sue vignette, ancorch  prive del segno figurativo del marchio ((â?)).

Essendo quindi palese la commercializzazione dei medesimi prodotti messi in vendita anche dal reclamante, si deve ritenere integrata, ancorch  sulla base della sommaria istruzione del presente procedimento cautelare, anche la condotta di imitazione servile e di appropriazione di pregi altrui di cui all'art. 2598, nn. 1 e 2, c.c. ai danni del C3 da parte dei due produttori e D.

Conclusivamente, si ritiene allo stato sufficientemente fondato il fumus bini iuris rivendicato dal reclamante anche nei confronti dei dettaglianti, giacch :

  rispetto ai reclamati contumaci, C3 ha provato che questi hanno commercializzato le magliette riproducenti le sue vignette ed il suo marchio;

  rispetto alla che si   costituita in giudizio, questa ha confermato di aver acquistato e commercializzato tali beni, a prescindere poi dal numero di magliette che abbia di fatto venduto, attenendo tale elemento solo all'eventuale richiesta di risarcimento del danno che C3 intenda chiedere in sede di giudizio di merito.

2. Il periculum in mora

Si conferma la sussistenza del requisito del periculum ritenendo di doverlo estendere anche con riferimento all'attività di vendita al dettaglio da parte dei rivenditori, in considerazione degli elementi già indicati in primo grado, quali:

• l'attualità della condotta, risultando contemporanea la vendita delle magliette;

• l'estensione territoriale della rivendita non autorizzata delle t-shirts, effettuata anche mediante canali online;

• la potenziale irreparabilità dei danni lamentati.

Sul punto è irrilevante la circostanza sottolineata dalla E di aver, a seguito della notifica del ricorso di primo grado, immediatamente rimosso ogni maglietta nonché ogni riferimento a quell'abbigliamento non solo dal negozio fisico ma anche dallo shop online, avendone addotto la conseguenza che sarebbe venuto meno ogni rischio di reiterazione della loro vendita senza autorizzazione.

Non si può aderire a tale tesi interpretativa giacché la circostanza che la reclamata abbia dismesso la vendita delle t-shirts non esclude l'eventualità che possa riproporle in un secondo momento. Anzi, la tutela che deve essere fornita al reclamante anche pro futuro, al fine di evitare che si ripresentino le medesime situazioni pregiudizievoli che hanno reso necessario ricorrere alle misure cautelari d'urgenza e che sono legate esclusivamente alla discrezionalità di controparte.

Si deve altresì rilevare che gli altri reclamati, rimanendo contumaci, non hanno fornito riscontro alcuno circa la fondatezza o meno delle condotte ai medesimi imputate: a fronte dell'allegazione di C3 vendita al dettaglio di magliette raffiguranti le sue vignette senza la sua autorizzazione, i reclamati avrebbero dovuto provare l'infondatezza della pretesa, ossia la correttezza delle loro condotte e l'assenza del periculum. Non costituendosi o non concretizzando alcuna proposta transattiva invece, i reclamati che non si sono costituiti neanche in sede di reclamo, con ciò manifestando un atteggiamento non solo non collaborativo ma financo ostativo alla tutela dei diritti del ricorrente.

Peraltro, non avendo addotto alcun elemento in ordine all'eventuale già intervenuta restituzione o distruzione dei beni plagiati, si deve presumere che le magliette oggetto del giudizio siano ancora in possesso dei reclamati nei cui confronti, dunque, deve essere disposta anche la distruzione.

All'esito di quanto suesposto, dunque, a parziale modifica dell'ordinanza impugnata, fermo restando le disposizioni in tema di descrizione e sequestro, occorre estendere nei confronti di tutti i reclamati:

• la tutela inibitoria;

• la distruzione dei beni plagiati;

• l'applicazione delle penali;

• la pubblicazione del dispositivo del provvedimento.

Deve invece essere rigettata l'istanza di esibizione, chiesta a carico dei reclamati, delle scritture contabili e della documentazione commerciale in loro possesso, essendo l'esibizione uno mezzo di prova tipico del giudizio di merito e di cui la parte potrà usufruire in quella sede.

3. La domanda di condanna di (•) ex art. 96 c.p.c.

Si ritiene infine che debba essere rigettata la richiesta di condanna di (•) ex art. 96 c.p.c. avanzata da C3 a seguito dell'indicazione, in sede di comparsa di costituzione, di sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato.

A seguito delle note all'uso autorizzate (occorre peraltro specificare come non possano essere considerate le parti inerenti al merito della vertenza inserite nella nota di replica depositata dal reclamante, essendo le note state espressamente autorizzate • sulla sola questione inerente i precedenti giurisprudenziali contestati •, altrimenti ledendo il principio del contraddittorio), il difensore della società costituita ha dichiarato che i riferimenti giurisprudenziali citati nell'atto sono stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell'intelligenza artificiale • ChatGPT •, del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza. L'ATTA avrebbe dunque generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle cc.dd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché PIA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri. In questo caso, lo strumento di intelligenza artificiale avrebbe inventato dei numeri asseritamente riferibili a sentenze della Corte di Cassazione inerenti all'aspetto soggettivo dell'acquisto di merce contraffatta il cui contenuto, invece, non ha nulla a che vedere con tale argomento. La reclamata, pur riconoscendo l'omesso controllo sui dati così ottenuti, ha chiesto lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva.

Sul punto, il reclamante ha rilevato l'errore di verifica della veridicità delle ricerche effettuate e, sottolineando l'abusivo utilizzo dello strumento processuale, ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. per aver in questo modo influenzato la decisione del collegio.

Occorre rilevare come l'indicazione di tali riferimenti giurisprudenziali sia stata posta a fondamento della tesi ab origine sostenuta dalla (•), proposta quindi a supporto di una struttura difensiva rimasta immutata sin dal primo grado del giudizio ed oggettivamente non finalizzata ad

influenzare il collegio, appuntandosi piuttosto su quanto già indicato, in senso analogo, anche nelle decisioni di prime cure, in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo della malafede dei dettaglianti, elemento sulla base del quale non sono state a loro estese le misure cautelari.

In particolare, quanto all'applicazione del comma 1 del cit. art. 96 c.p.c., in linea generale si ritiene che abbia natura extracontrattuale, poiché richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvisa iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013).

In applicazione di tali principi nel caso di specie, la domanda non può essere accolta, in quanto il reclamante non ha spiegato alcuna allegazione, neppure generica, dei danni subiti a causa dell'attività difensiva espletata dalla controparte.

Questo tribunale ritiene del pari non applicabile il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., la cui ratio deve individuarsi nel disincentivare l'abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale; tale fattispecie deve inoltre intendersi come species dei primi due commi, per cui non si può prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall'abusività della condotta processuale.

Ora, fermo restando il disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA, (è) sin dal primo grado ha fondato la sua propria strategia difensiva sull'assenza di malafede nell'aver commercializzato le magliette raffigurante le vignette di C3 elemento che poi si era già trovato nel decreto emesso inaudita altera parte e che ha trovato riscontro anche nella successiva ordinanza cautelare. L'indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta dalla (è) si può quindi considerare diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, conseguendone la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 96 c.p.c.

4. Le spese di lite

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui tutti i reclamati, anche contumaci, devono essere condannati in solido a rifondere al reclamante le spese da questi sostenute, con conseguente revoca della disposizione inerente al pagamento delle spese da parte di C3 in favore di (è)

Quindi, le spese di lite vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile â?? complessitÃ media) e dellâ??attivitÃ difensiva espletata (scaglione medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quelle istruttoria, essendo stata solo documentale, e decisionale, essendosi celebrata una sola udienza) sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Firenze, in composizione collegiale:

inibisce a tutti i reclamati di pubblicizzare, produrre, distribuire e commercializzare prodotti recanti lâ??immagine delle opere di C3 riproducenti il marchio italiano denominativo â?? figurativo C2 â?• n.(â?'), registrato il 22 giugno 2021, di titolaritÃ del reclamante;

ordina la distruzione di tutti i prodotti recanti lâ??immagine delle opere di C3 in possesso di tutti i reclamati entro 7 giorni alla definitivitÃ di questa ordinanza;

fissa le seguenti penali nei confronti di tutti i reclamati:

â?? Euro 100 per ogni prodotto realizzato e venduto in violazione di questo divieto successivamente alla comunicazione della presente ordinanza;

â?? Euro 50 per ogni giorno di ritardo, a partire dallâ??ottavo successivo alla non Reazione della presente ordinanza, nella eliminazione di qualsiasi forma di pubblicitÃ dei prodotti oggetto del procedimento;

â?? Euro 30 per ogni giorno di ritardo, successivo alla sopraggiunta definitivitÃ della presente ordinanza, nellâ??ottemperanza allâ??ordine di distruzione dei prodotti oggetto del procedimento;

autorizza la pubblicazione una tantum del dispositivo di questa ordinanza, su due quotidiani nazionali, anche nella versione on line, a scelta ed a cura del ricorrente, che potrÃ richiederla successivamente alla definitivitÃ del provvedimento, ed a carico solidale di tutti i reclamati;

revoca la condanna alle spese a carico di C3 in favore di C1

condanna tutti i reclamati in solido a rimborsare a P6 le spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Si comunichi

Conclusione

CosÃ¬ deciso in Firenze, il 14 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2025.

Campi meta

Massima : *Non ricorre responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quando il deposito di precedenti giurisprudenziali inesistenti, dovuto a errori di strumenti di IA, non incida sulla linea difensiva sostanziale né provochi un concreto pregiudizio processuale alla controparte.*

Supporto Alla Lettura :

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale consiste in un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che sono il risultato dell'attività inventiva e creativa dell'uomo. In particolare, si tratta di un insieme di diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali, articolandosi, da un lato, nella **proprietà industriale** relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche e, dall'altro, nei **diritti d'autore** a copertura delle opere letterarie e artistiche. Sebbene regolamentati da diverse normative nazionali e internazionali, i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono anche disciplinati dalla legislazione dell'Unione europea.

Giurispedia.it